

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Desiderosi di promuovere una maggiore cooperazione economica tra di loro con riguardo agli investimenti da parte di cittadini e persone giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Riconoscendo che l'accordo sul trattamento da accordare a tali investimenti stimolerà il flusso di capitali privati e lo sviluppo economico delle Parti Contraenti;

Convenendo che un quadro stabile per gli investimenti massimizzerà l'effettivo utilizzo delle risorse economiche e migliorerà i tenori di vita;

Avendo deciso di concludere un Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le sue leggi. Questo termine indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) diritti su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto *in rem*, come pegno, garanzia, ipoteca e diritti analoghi;
- b) quote, azioni, obbligazioni, ed altre forme di partecipazione in società;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto a prestazioni avente valore economico;
- d) diritti di proprietà intellettuale, così come definiti negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, nella misura in cui

entrambe le Parti Contraenti sono parti a tali accordi, ivi compresi, ma non limitatamente a diritti d'autore e diritti accessori, brevetti, marchi e nomi commerciali, design industriali e processi tecnici, diritti sulle varietà vegetali, know-how e avviamento commerciale;

- e) diritti per l'esercizio di attività economiche e commerciali, conferiti per legge o per contratto, ivi comprese concessioni per attività di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore all'investimento originario.

Eventuali modifiche della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non inficiano il loro carattere di investimento, a condizione che tali modifiche siano in conformità con le leggi della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

2. Per "redditi" si intendono le somme lecitamente ricavate da un investimento, compresi in particolare, ma non esclusivamente, profitti, interessi, utili di capitale (*capital gains*), dividendi, compensi per assistenza e servizi tecnici, canoni (*royalties*), ed altre spettanze.

3. Per "investitore" si intende:

- a) una persona fisica che sia cittadino di una Parte Contraente, che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;
- b) una società di capitali, organizzazione, società di persone o altra forma di associazione registrata o costituita in conformità con le leggi di una Parte Contraente, avente sede nel territorio di quella Parte Contraente, a prescindere dal fatto che abbia o meno personalità giuridica.

4. Per "senza ritardo" si intende il periodo normalmente richiesto per l'espletamento delle formalità necessarie ai fini del trasferimento di pagamenti. Tale periodo decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta di trasferimento e non può in nessun caso eccedere un mese.

5. Per "valuta liberamente convertibile" si intende una qualsiasi valuta che il Fondo Monetario Internazionale stabilisce, di volta in volta, come valuta liberamente utilizzabile in conformità con lo Statuto del Fondo Monetario Internazionale e relativi emendamenti.

6. Per "territorio" si intende:

- (i) con riguardo alla Repubblica di San Marino: il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino, conformemente al diritto internazionale, esercita diritti sovrani o ha giurisdizione;
- (ii) con riguardo alla Repubblica di Bulgaria: il territorio della Repubblica di Bulgaria, ivi comprese le acque territoriali, nonché la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva su cui la Repubblica di Bulgaria esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ammette tali investimenti in conformità con le proprie leggi, accordando agli stessi giusto ed equo trattamento e protezione. Inoltre, estende agli investimenti e relativi redditi di investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio piena protezione giuridica e sicurezza.
2. In caso di reinvestimento di redditi ritratti da un investimento, a detto reinvestimento, e relativi redditi, sono accordati lo stesso trattamento e protezione dell'investimento originario.
3. Nessuna delle Parti Contraenti reca pregiudizio mediante misure irragionevoli o discriminatorie alla gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o alienazione di investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
4. Al fine di incoraggiare il flusso reciproco di investimenti, ciascuna Parte Contraente si adopera per informare l'altra Parte Contraente, su richiesta di una delle Parti Contraenti, circa le opportunità di investimento nel proprio territorio.
5. Laddove necessario, in conformità con le proprie leggi, ciascuna Parte Contraente rilascia, senza ritardo, i permessi richiesti in relazione alle attività di consulenti o periti assunti dagli investitori di ciascuna Parte Contraente.
6. Ciascuna Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi, esamina favorevolmente le questioni concernenti l'ingresso, il soggiorno, il lavoro e la circolazione di cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attività connesse ad un investimento così come definito nel presente Accordo, compresi i famigliari prossimi di tale personale.

ARTICOLO 3

TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori, o agli investimenti di investitori di qualsiasi altro Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole.
2. Ciascuna Parte Contraente accorda, nel proprio territorio, agli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori, o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole.
3. Le disposizioni del presente Accordo sul trattamento nazionale e di nazione più favorita non si applicano ai vantaggi accordati da una Parte Contraente per effetto degli obblighi ad essa derivanti in qualità di membro di un'unione doganale, economica o monetaria, di un mercato comune o di un'area di libero scambio.
4. Le disposizioni del presente Accordo non vanno interpretate nel senso di obbligare una Parte Contraente a estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente, ovvero agli investimenti o redditi di

tali investimenti, i benefici di ogni trattamento, preferenza o privilegio che possono essere estesi dalla Parte Contraente per effetto di un qualsiasi accordo o convenzione internazionale, interamente o prevalentemente in materia di imposizione fiscale.

5. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di fare o mantenere, in conformità con le sue leggi, eccezioni al trattamento nazionale accordato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente Articolo. Tuttavia, ogni nuova eccezione si applicherà soltanto agli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore di detta eccezione.

6. Qualora le disposizioni del diritto interno di ciascuna delle Parti Contraenti, ovvero gli obblighi derivanti da accordi internazionali, presenti o futuri, applicabili tra le Parti Contraenti o da altri accordi internazionali cui entrambe sono parti, contengano regolamenti, siano essi generali o specifici, che danno diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tali regolamenti prevalgono sul presente Accordo.

7. Salvo specifico accordo, il trattamento di cui all'Articolo 3 si applica a tutto il presente Accordo.

ARTICOLO 4

RISARCIMENTO PER PERDITE

Agli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscono perdite a causa di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri avvenimenti analoghi, è accordato, per quanto concerne la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, quale che sia il trattamento più favorevole. I conseguenti pagamenti saranno effettuati in valuta convertibile e liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5

ESPROPRIO

1. Nessuna Parte Contraente espropria, né nazionalizza investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, né adotta provvedimenti di effetto equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione (qui di seguito intesi come "esproprio") se non in virtù della legge, per fini particolarmente importanti di interesse pubblico non conseguibili con altri mezzi, su base non discriminatoria e contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento.

2. Il risarcimento sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio è stato effettuato o reso pubblicamente noto, quale che sia la data anteriore; il risarcimento sarà corrisposto senza ritardo e comprensivo degli interessi calcolati ad un tasso annuo uguale al LIBOR a 12 mesi per la valuta nella quale sono stati fatti gli investimenti, fino al momento del pagamento.

3. Gli investitori che subiscono un esproprio hanno diritto, in conformità con le leggi della Parte Contraente che effettua l'esproprio, ad un tempestivo esame del loro caso da parte di un'autorità giudiziaria competente o altra autorità indipendente di detta Parte Contraente, e alla valutazione del loro investimento in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 6
ALTRE OBBLIGAZIONI

Ciascuna Parte Contraente osserva ogni altra obbligazione assunta nei confronti degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 7
TRASFERIMENTI

1. Fatti salvi i provvedimenti adottati dalla Comunità Europea, ciascuna Parte Contraente consente agli investitori dell'altra Parte Contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e di altri obblighi, il libero trasferimento di somme relative ai loro investimenti, in particolare, ma non esclusivamente:

- a) il capitale iniziale e le quote aggiuntive per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) i redditi derivanti dall'investimento;
- c) i proventi dalla totale o parziale vendita o liquidazione dell'investimento;
- d) le somme necessarie per il pagamento delle spese derivanti dal funzionamento dell'investimento, come le quote di rimborso prestiti, il pagamento di compensi per brevetti, assistenza e servizi tecnici, il pagamento di altre spese;
- e) i pagamenti di risarcimenti ai sensi degli Articoli 4 e 5;
- f) le remunerazioni percepite dai cittadini dell'altra Parte Contraente per l'opera o i servizi prestati in relazione agli investimenti effettuati nel proprio territorio, in conformità con le proprie leggi;
- g) i pagamenti derivanti dalla liquidazione di una controversia ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Accordo.

2. I trasferimenti di cui al comma precedente saranno effettuati senza ritardo, nella valuta del Paese dell'investitore ovvero in una valuta liberamente convertibile, in conformità con la legislazione monetaria della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è effettuato.

ARTICOLO 8
SURROGA

1. Nel caso in cui una Parte Contraente, o una istituzione da lei designata, effettui un pagamento in virtù di un indennizzo accordato con riguardo ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconosce l'assegnazione alla prima Parte Contraente, o istituzione da lei designata, per legge o in virtù di un rapporto giuridico, di tutti i diritti e richieste della parte indennizzata, e che la prima Parte Contraente, o istituzione da lei designata, è abilitata a esercitare tali diritti e a ottenere l'esecuzione di tali richieste in virtù della surroga, nella stessa misura della parte indennizzata.

2. La surroga della Parte Contraente, o istituzione da lei designata, dei diritti e delle richieste dell'investitore originario si estende inoltre al diritto di trasferimento di cui all'Articolo 7 del presente Accordo.

3. La Parte Contraente ha diritto in tutte le circostanze:

- a) allo stesso trattamento con riguardo ai diritti, richieste e obblighi da essa acquisiti, in virtù dell'assegnazione; e
- b) ad ogni pagamento ricevuto in ragione di tali diritti e richieste, così come la parte indennizzata ne aveva il diritto in virtù del presente Accordo, con riguardo all'investimento interessato ed ai relativi redditi.

ARTICOLO 9

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo è composta, per quanto possibile, in via amichevole tra le Parti Contraenti.

2. Nel caso in cui la controversia tra le Parti Contraenti non possa essere composta entro sei mesi dall'inizio della composizione amichevole, essa è sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un tribunale arbitrale.

3. Il tribunale arbitrale verrà costituito *ad hoc* nel modo seguente: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro. I due arbitri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, dietro approvazione di entrambe le Parti Contraenti, sarà nominato Presidente del tribunale arbitrale. Il Presidente sarà nominato entro due mesi dalla data della nomina degli altri due arbitri.

4. Qualora dette nomine non avvengano nei termini di cui al comma 3 del presente Articolo, ciascuna delle Parti Contraenti, in mancanza di altro accordo, può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero impossibilitato per altro motivo ad espletare tale funzione, l'invito a provvedere alle nomine necessarie è rivolto al Vice Presidente. Qualora il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero anch'egli impossibilitato per altro motivo ad espletare tale funzione, l'invito a provvedere alle nomine necessarie è rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di nessuna delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale stabilisce il proprio regolamento procedurale.

6. Il tribunale arbitrale decide sulla base delle disposizioni del presente Accordo, nonché dei principi generalmente accettati e delle norme del diritto internazionale. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti Contraenti.

7. Ciascuna Parte Contraente sostiene le spese relative all'attività dell'arbitro da lei designato e alla propria rappresentanza legale alle udienze. Le spese per l'attività del Presidente e le altre spese sono a carico delle Parti Contraenti in uguale misura. Il tribunale arbitrale decide in merito al pagamento finale delle spese, tenendo conto della decisione risolutiva della controversia e della responsabilità delle spese incorse.

ARTICOLO 10
COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE
E UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE

1. Ogni controversia tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente le obbligazioni della Parte Contraente ai sensi del presente Accordo, in merito ad un investimento di un investitore dell'altra Parte Contraente, è composta, per quanto possibile, in via amichevole.
2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione amichevole, l'investitore interessato può sottoporre la controversia:
 - a) al tribunale competente della Parte Contraente che è parte alla controversia; o
 - b) in caso di controversia riguardante gli Articoli da 3 a 8 del presente Accordo, può altrimenti richiedere la composizione della controversia:
 - i) ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, costituito secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); o
 - ii) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra gli Stati ed i Cittadini di Altri Stati, fatta a Washington il 18 marzo 1965, nel caso in cui entrambe le Parti Contraenti siano parti a detta Convenzione.

A tal fine, ciascuna Parte Contraente dichiara, a mezzo del presente Accordo, il suo consenso alla procedura di arbitrato internazionale di cui sopra.

In caso di controversia e qualora le parti alla controversia stessa decidano di sottoporla ad arbitrato, nel momento in cui si rivolgono ad uno degli organismi di cui alla precedente lettera b), esse si astengono dal diritto di rivolgersi all'altro organismo.

3. La decisione arbitrale è definitiva e vincolante; essa viene eseguita conformemente al diritto nazionale; ciascuna Parte Contraente assicura il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale in conformità con le proprie leggi.
4. Una Parte Contraente che sia parte ad una controversia non solleva, in nessuna fase della procedura di conciliazione o di arbitrato o dell'esecuzione di una decisione, l'obiezione che l'investitore, che sia l'altra parte alla controversia, ha ricevuto un indennizzo in virtù di una garanzia con riguardo a tutte o parte delle sue perdite.

ARTICOLO 11
CONSULTAZIONI

Ciascuna Parte Contraente può proporre all'altra Parte Contraente di avviare consultazioni in merito a tutte le questioni concernenti l'interpretazione o applicazione del presente Accordo. L'altra Parte Contraente organizzerà quanto necessario per la tenuta di dette consultazioni.

ARTICOLO 12
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, ma non si applicano alle controversie già sorte prima dell'entrata in vigore.

ARTICOLO 13
EMENDAMENTI

Il presente Accordo può essere modificato e integrato mediante reciproco consenso delle Parti Contraenti. Tali modifiche e integrazioni saranno apportate sotto forma di Allegati facenti parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore conformemente alle disposizioni dell'Articolo 14 del presente Accordo.


ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attraverso i canali diplomatici con la quale una Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente l'avvenuto espletamento delle proprie formalità interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci (10) anni, e la sua durata si estende automaticamente per ulteriori periodi di dieci (10) anni, salvo che una delle Parti Contraenti non notifichi per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all'altra Parte Contraente, con un preavviso di almeno sei (6) mesi, la sua intenzione di denunciare l'Accordo.
3. Per gli investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 restano in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10) anni a partire dalla data della denuncia del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia il 23 febbraio 2007, in due esemplari, nelle lingue italiana, bulgara e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA



PROTOCOLLO

all'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Bulgaria
sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, sono state convenute le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo:

Resta inteso che, con riguardo all'Articolo 3, comma 3, si terranno in debita considerazione i principi stabiliti nell'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea del 16 dicembre 1991, e nella Convenzione Monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, e la Repubblica di San Marino del 29 novembre 2000.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia il 23 febbraio 2007, in due esemplari, nelle lingue italiana, bulgara e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

F. Scilf

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA**

[Signature]